

Penale Sent. Sez. 4 Num. 27192 Anno 2026
Presidente: MONTAGNI ANDREA
Relatore: MARI ATTILIO
Data Udienda: 14/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Marconi Francesco nato a Napoli il 16/08/1971, avverso la sentenza del 13/11/2025 della Corte d'appello di Napoli.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 13/07/2023, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa il 06/05/2020 dal GUP presso il Tribunale di Napoli, ha dichiarato tutti gli imputati colpevoli del reato associativo contestato al capo 1) (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indefinita del reato previsto dall'art.10-quater, d.lgs. n.74 del 2000) e, previa valutazione di reciproco assorbimento di alcune fattispecie, ha condannato Francesco Marconi alla pena indicata nel relativo dispositivo.

La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza del 28/10/2024, avente n.39478/2024, ha disposto l'annullamento della sentenza, nei confronti del predetto imputato, in accoglimento del settimo motivo di ricorso, con conseguente dichiarazione di prescrizione per il reato contestato al capo 6) e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento

sanzionatorio, anche in riferimento alla rivalutazione del profilo riguardante l'applicazione della circostanze attenuanti generiche, con contestuale revoca della confisca in ordine allo stesso capo 6).

2. La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, assumendo come fattispecie più grave quella di cui ai reati contestati ai capi 7) e 8) della rubrica (ritenuti unificati dalla Corte di legittimità), valutando insussistenti i presupposti per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce della oggettiva gravità della condotta.

Ha quindi quantificato la pena in anni uno, mesi due e giorni otto di reclusione, con conferma, nel resto, della statuizione di primo grado.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Francesco Marconi, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto – ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. – la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, in ordine agli artt. 178, lett.c), 179, 180 e 601 cod.proc.pen., per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'unico difensore di fiducia nominato.

Ha esposto che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello era stato presentato dal sottoscrittore Avv. Marco Imbimbo, a seguito di revoca dei due precedenti difensori (Avv.ti Ettore Frojo e Maurizio Noviello), in forza di atto accompagnato dalla nomina del nuovo patrocinatore; che il giudizio di cassazione si era svolto con la partecipazione dello stesso Avv. Imbimbo ma che, nell'emettere il decreto di citazione attinente al giudizio di rinvio, la Corte di appello di Napoli aveva notificato l'avviso ai suddetti Avv.ti Frojo e Noviello e non all'unico professionista la cui nomina doveva ritenersi vigente, il quale non aveva peraltro presenziato alla relativa udienza.

Ne sarebbe conseguita la violazione del disposto dell'art.601 cod.proc.pen. e dei connessi diritti di difesa in punto di valida costituzione del contraddittorio nel giudizio di rinvio, con perfezionamento di una fattispecie di nullità assoluta; ha quindi chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso il principio generale in base al quale, nel giudizio di rinvio, non possono essere dedotte né rilevate cause di nullità, inammissibilità o inutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di Cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento, di talché, nell'ipotesi in cui il processo torni nuovamente al vaglio della Corte di Cassazione, le preclusioni prodotte dalla precedente sentenza di annullamento comportano la limitazione del sindacato di legittimità alle questioni di rito attinenti alle attività processuali compiute nel giudizio di rinvio (Sez. 5, n. 35031 del 10/06/2016, Rv. 267893 - 01; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, Rv. 263865 -01).

Conseguendone, sotto tale profilo, che la cognizione del giudice del rinvio – nonché quella, eventuale, della Corte di Cassazione – è da ritenersi limitata ai profili di nullità o di inutilizzabilità non attinti dalla sentenza rescindente.

Dovendosi altresì premettere, in relazione al contenuto del motivo di ricorso, che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un *error in procedendo* ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di legittimità è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e), del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01, in senso conforme Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525 - 01).

3. Ciò premesso, dall'esame del fascicolo d'ufficio si evince che l'originario ricorso per cassazione, proposto per conto del Marconi, era stato sottoscritto dall'Avv. Marco Imbimbo; il quale, a propria volta, aveva tratto la propria legittimazione processuale dall'atto di nomina datato 12/02/2024 (recante sottoscrizione personale e autenticata della parte); con il quale l'imputato predetto aveva dichiarato di nominare lo stesso avvocato Imbimbo come proprio difensore con conferimento – ai sensi dell'art.581, comma 1-ter, cod.proc.pen., vigente *ratione temporis* – di specifico mandato a impugnare la sentenza di appello emessa il 13 luglio 2023 dalla Corte di appello Napoli, con contestuale elezione di domicilio ed esplicita revoca di ogni altra precedente nomina.

4. Sempre dagli atti, risulta che il decreto di citazione relativo al giudizio di rinvio non è stato notificato presso il suddetto domicilio, bensì presso altro domicilio, a propria volta riferito ai precedenti difensori (Avv.ti Maurizio Noviello e

Arturo Frojo) precedentemente revocati; ulteriormente citati come persistentemente investiti del mandato difensivo in sede di intestazione della sentenza.

Ne consegue, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che l'omesso avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la quale, ove attenga ad attività per le quali sia necessaria la presenza del difensore, assume carattere assoluto e insanabile ex art. 179 cod. proc. pen., in quanto incide direttamente sull'effettività del diritto di difesa (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598- 01; conforme, tra le altre, Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Rv. 279722 - 01)

In particolare, è stato ripetutamente affermato che la notificazione del decreto di citazione effettuata presso il difensore revocato non è idonea ad instaurare un valido contraddittorio, risultando giuridicamente irrilevante rispetto alla posizione dell'imputato, il quale ha diritto ad essere assistito dal difensore di fiducia prescelto, e non da soggetti ormai privi di legittimazione processuale.

Ne consegue che l'omessa notifica al difensore effettivamente nominato, accompagnata dalla notificazione al difensore revocato, determina una radicale compromissione del diritto di difesa, traducendosi, sostanzialmente, in una situazione di assenza giuridica dell'assistenza tecnica, non surrogabile né dalla mera conoscenza di fatto del procedimento né dall'eventuale intervento di un difensore diverso.

Tale vizio, incidendo sulla regolare instaurazione del rapporto processuale e sulla partecipazione dell'imputato al giudizio, è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e non è suscettibile di sanatoria, neppure in presenza di una formale attività processuale svolta in assenza del difensore legittimato.

Avendo, ulteriormente, questa Corte precisato che ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 33143 del 01/07/2025, 288787 - 01; Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810 - 01).

Deve, conclusivamente, affermarsi il principio secondo cui la notificazione del decreto di citazione al difensore già revocato, in difetto di contestuale notificazione al difensore di fiducia ritualmente nominato, integra una nullità di

ordine generale assoluta ed insanabile, determinando l'invalidità della sequenza procedimentale e imponendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

5. Nel caso in esame, come detto, il decreto di citazione è stato notificato in luogo del tutto diverso dal domicilio eletto; mentre il difensore ritualmente nominato non ha, conseguentemente, preso parte al giudizio di appello – celebratosi in forma cartolare – non rassegnando le relative conclusioni.

L'omessa notifica al domicilio eletto presso l'unico difensore ritualmente officiato ha quindi determinato un'integrale invalidità della conseguente sequenza procedimentale; per cui la sentenza impugnata va annullata con rinvio e con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, per il seguito di competenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Così è deciso, 14/07/2026

Il Consigliere estensore
ATTILIO MARI

Il Presidente
ANDREA MONTAGNI